

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 669-A

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE SAPORITO)

Comunicata alla Presidenza l'11 novembre 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie
relative al Mercato interno

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie
e per gli affari regionali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 OTTOBRE 1992

INDICE

Relazione	Pag.	6
Pareri:		
- della 2ª Commissione permanente	»	8
- della 5ª Commissione permanente	»	8
- della Giunta per gli affari delle Comunità europee	»	9
Disegno di legge:		
Articolo 1 - Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie relative al Mercato interno - Testo del Governo	»	11
Articolo 1 - Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie relative al Mercato interno - Testo proposto dalla Commissione	»	11
Articolo 2 - Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa - Testo del Governo	»	11
Articolo 2 - Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa - Testo proposto dalla Commissione ..	»	11
Articolo 3 - Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare - Testo del Governo	»	13
Articolo 3 - Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare - Testo proposto dalla Commissione	»	13
Articolo 4 - Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa - Testo del Governo	»	14
Articolo 4 - Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa - Testo proposto dalla Commissione	»	14
Articolo 5 - Accelerazione di procedure - Testo del Governo	»	14
Articolo 5 - Accelerazione di procedure - Testo proposto dalla Commissione	»	14
Articolo 6 - Apparecchiature terminali di telecomunicazioni - Testo del Governo	»	14
Articolo 6 - Apparecchiature terminali di telecomunicazioni - Testo proposto dalla Commissione	»	14

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 7 - Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega - Testo del Governo	Pag. 15
Articolo 7 - Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega - Testo proposto dalla Commissione	» 15
Articolo 8 - Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi: criteri di delega - Testo del Governo	» 16
Articolo 8 - Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi: criteri di delega - Testo proposto dalla Commissione	» 16
Articolo 9 - Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega - Testo del Governo	» 17
Articolo 9 - Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega - Testo proposto dalla Commissione	» 17
Articolo 10 - Società: criteri di delega - Testo del Governo	» 19
Articolo 10 - Società: criteri di delega - Testo proposto dalla Commissione	» 19
Articolo 11 - Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE - Testo del Governo	» 20
Articolo 11 - Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE - Testo proposto dalla Commissione	» 20
Articolo 12 - Strumenti per pesare non automatici: criteri di delega - Testo del Governo	» 21
Articolo 12 - Strumenti per pesare non automatici: criteri di delega - Testo proposto dalla Commissione ...	» 21
Articolo 13 - Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano: criteri di delega - Testo del Governo ...	» 21
Articolo 13 - Distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano: criteri di delega - Testo proposto dalla Commissione	» 21
Articolo 14 - Classificazione dei medicinali per uso umano: criteri di delega - Testo del Governo	» 22
Articolo 14 - Classificazione dei medicinali per uso umano: criteri di delega - Testo proposto dalla Commissione	» 22
Articolo 15 - Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega - Testo del Governo	» 23
Articolo 15 - Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega - Testo proposto dalla Commissione ...	» 23
Articolo 16 - Pubblicità dei medicinali per uso umano: criteri di delega - Testo del Governo	» 23
Articolo 16 - Pubblicità dei medicinali per uso umano: criteri di delega - Testo proposto dalla Commissione ...	» 23

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 17 - Controlli veterinari: criteri di delega - Testo del Governo	Pag. 24
Articolo 17 - Controlli veterinari: criteri di delega - Testo proposto dalla Commissione	» 24
Articolo 18 - Produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne: criteri di delega - Testo del Governo	» 25
Articolo 18 - Produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne: criteri di delega - Testo proposto dalla Commissione	» 25
Articolo 19 - Scambi intracomunitari di carni fresche: criteri di delega - Testo proposto dalla Commissione ...	» 27
Articolo 19 - Animali di razza: criteri di delega - Testo del Governo	» 28
Articolo 20 - Animali di razza: criteri di delega - Testo proposto dalla Commissione	» 28
Articolo 20 - Piante ornamentali: criteri di delega - Testo del Governo	» 28
Articolo 21 - Piante ornamentali: criteri di delega - Testo proposto dalla Commissione	» 28
Articolo 21 - Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega - Testo del Governo	» 29
Articolo 22 - Organismi nocivi ai vegetali: criteri di delega - Testo proposto dalla Commissione	» 29
Articolo 22 - Zucchero - Testo del Governo	» 30
Articolo 23 - Zucchero - Testo proposto dalla Commissione	» 30
Articolo 23 - Birra - Testo del Governo	» 30
Articolo 24 - Birra - Testo proposto dalla Commissione	» 30
Articolo 24 - Soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie - Testo del Governo	» 31
Articolo 25 - Soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie - Testo proposto dalla Commissione ..	» 31
Articolo 26 - Entrata in vigore della legge - Testo proposto dalla Commissione	» 31
Allegato A - Elenco delle direttive oggetto della delega legislativa - Testo del Governo	» 32
Allegato A - Elenco delle direttive oggetto della delega legislativa - Testo proposto dalla Commissione	» 33

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato B - Elenco delle direttive oggetto della delega legislativa per le quali si richiede il parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia sugli schemi dei relativi decreti legislativi - Testo del Governo	Pag. 36
Allegato B - Elenco delle direttive oggetto della delega legislativa per le quali si richiede il parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia sugli schemi dei relativi decreti legislativi - Testo proposto dalla Commissione	» 37
Allegato C - Elenco delle direttive da attuare in via regolamentare - Testo del Governo	» 38
Allegato C - Elenco delle direttive da attuare in via regolamentare - Testo proposto dalla Commissione	» 39
Allegato D - Elenco delle direttive da attuare in via amministrativa - Testo del Governo	» 42
Allegato D - Elenco delle direttive da attuare in via amministrativa - Testo proposto dalla Commissione	» 43

ONOREVOLI SENATORI. - L'entrata in funzione, dal 1° gennaio 1993, del Mercato interno esige l'attuazione nel nostro Paese di numerose direttive comunitarie.

Con la legge n. 86 del 1989 il Parlamento ha introdotto, attraverso la previsione della legge comunitaria, uno strumento utile per un'efficace partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea, consentendo - mediante una delega complessiva al Governo - una risposta congrua, anche in termini di attuazione, alla cospicua produzione normativa delle Comunità. Si tratta di una scelta di politica legislativa che si iscrive correttamente nell'ambito delle riforme istituzionali e che ha ricevuto larghi consensi in sede CEE, come testimoniano i primi esperimenti conclusisi con l'approvazione delle leggi 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria per il 1990) e 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), grazie alle quali è stato raggiunto l'obiettivo di un recupero delle tante, troppe inadempienze per le quali il nostro Paese vantava, purtroppo in negativo, un indiscutibile primato.

La crisi di Governo e la fine della legislatura hanno determinato, tuttavia, un certo ritardo nell'avvio della complessa procedura prevista dalla legge n. 86 del 1989.

La scadenza, ormai molto ravvicinata, prevista per l'entrata in funzione del Mercato interno, ha reso quindi opportuna la presentazione di un apposito disegno di legge per il recepimento delle direttive la cui attuazione è necessaria a tal fine.

In un secondo tempo, peraltro ormai prossimo, verrà presentato il disegno di legge comunitaria 1992, nel quale verranno previsti i congegni di trasposizione delle direttive non ricomprese tra quelle

relative all'entrata in funzione del Mercato unico.

Con riferimento al disegno di legge che si sottopone all'Assemblea, va segnalato innanzitutto che esso prevede termini abbreviati per i prescritti pareri parlamentari. Si è reso infatti necessario modificare tali termini, in modo da giungere all'approvazione ed all'emanazione dei decreti legislativi necessari per l'attuazione del Mercato interno entro il 31 dicembre 1992. Rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 86, il termine per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari viene così diminuito da sessanta a venti giorni. Inizialmente, il testo dell'articolo 3 prevedeva anche la soppressione del parere del Consiglio di Stato, che la Commissione ha invece ripristinato, modificando il comma 2 del predetto articolo nonché, per connessione, l'articolo 5.

L'attenzione della Commissione si è poi specificamente incentrata sull'articolo 11. Il comma 1 di tale articolo richiama la legge n. 142 del 1992 (legge comunitaria per il 1991), la quale a sua volta prevedeva una delega per effetto della quale il Governo avrebbe dovuto individuare gli enti pubblici e privati destinatari della direttiva ivi menzionata. Attese le rilevanti modifiche avvenute di recente in Italia nel settore degli enti pubblici, la Commissione, consapevole della necessità di calibrare l'attuazione di questa delega con riferimento all'avvenuta trasformazione di detti enti in società per azioni, ha per conseguenza deliberato di emendare in tal senso la norma in parola. In ordine al comma 2 di tale articolo, si è rilevato che esso affronta un punto nevralgico del funzionamento degli appalti pubblici ed ha quindi effetti non secondari sul corretto funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Purtroppo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

po, la legislazione e la prassi invalsa nel nostro Paese non hanno consentito di attribuire ai titolari delle funzioni pubbliche precise responsabilità, favorendo, al tempo stesso, un sistema in cui il prezzo dei lavori viene fissato dalle stesse imprese offerenti. Ciò è potuto avvenire perchè non si è voluto sopprimere la norma sulla offerta anomala automatica e si è interpretato l'articolo 2043 del codice civile nel senso di considerarlo applicabile solo per la lesione dei diritti soggettivi. Nel corso del dibattito svoltosi in Commissione su questi temi, in particolare, il senatore Acquarone ha fatto notare che dopo l'approvazione della direttiva 90/440/CEE si è dovuta riconoscere anche la risarcibilità dei danni inflitti agli interessi legittimi, come del resto sancito dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Non si è allora fatta attendere la reazione, soprattutto da parte delle associazioni di categoria interessate, volta ad attenuare il più possibile gli effetti di questa importante innovazione. Si è cercato, in particolare, di limitare il risarcimento al solo interesse negativo, circoscritto quindi alle spese sostenute per partecipare alla gara. Per questi motivi, il senatore Acquarone aveva proposto un emendamento, finalizzato a non pregiudicare la possibilità di giungere al riconoscimento anche del risarcimento del lucro cessante. Si intendeva con ciò tra l'altro prevenire i fenomeni di corruzione, rispettando perfettamente la normativa comunitaria, come è dimostrato anche dalla legislazione di altri Stati europei, che ammette il pieno risarcimento degli interessi legittimi. Dopo aver esaminato attentamente la questione, la Commissione ha però ritenuto preferibile sopprimere il citato comma 2, mantenendo così piena validità agli articoli 12 e 13 della citata legge n. 142 del 1992, demandando comunque al Governo il compito d'individuare una nuova formulazione che contribuisca a corrispondere alle esigenze segnalate.

All'articolo 15, comma 1, lettera a), si è chiarita la formulazione del divieto di riportare diciture diverse da quelle specificate nel decreto legislativo di attuazione sia sulle etichette che sui fogli illustrativi delle specialità medicinali, recependo così un

suggerimento contenuto nel parere della Giunta per gli affari europei.

Nell'esaminare l'articolo 18, è stato invece rilevato che la direttiva 92/5/CEE, di cui l'articolo vuole consentire l'attuazione, prevede la possibilità di derogare alle disposizioni limitative contenute nella stessa direttiva in materia di produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne, per evitare che essa sia integralmente applicata anche alle imprese minori. Da ciò la necessità di definire in modo più preciso i criteri attraverso i quali verranno individuati i soggetti a cui sono applicabili le deroghe. Proprio con tale finalità, la Commissione ha pertanto modificato anche l'articolo in parola introducendo altresì un articolo aggiuntivo, per l'attuazione di direttive riguardanti gli scambi intracomunitari di carni fresche.

Anche sull'articolo 19 (divenuto articolo 20 nel testo proposto), recante disposizioni sugli animali di razza, la Commissione ha accolto un emendamento del Governo che recepisce una specifica raccomandazione contenuta nel parere della Giunta.

Un'ulteriore modifica ha poi comportato l'inserimento, dopo l'ultimo articolo, di un'ulteriore disposizione, pure suggerita dal Governo, che abbrevia i termini della *vacatio legis*, disponendo, nel caso di specie, l'entrata in vigore della legge dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Altre modifiche concernono infine gli elenchi delle direttive da attuare, contenuti negli allegati.

Si segnala da ultimo che anche l'articolo 9, in materia di acquisizione e detenzione di armi, è stato oggetto di intenso dibattito, in relazione alle numerose proposte emendative presentate; tali proposte, però, successivamente sono state ritirate, con riserva di ripresentazione in Assemblea.

Onorevoli senatori, data la finalità cui il provvedimento è volto, se ne caldeggia la tempestiva approvazione da parte del Senato, auspicando che un rapido esame dell'altro ramo del Parlamento consenta l'entrata in vigore delle norme ivi previste entro la fine dell'anno in corso.

SAPORITO, *relatore*

PARERE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: RIZ)

21 ottobre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: PAVAN)

20 ottobre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, dichiara di non opporsi. Segnala tuttavia la necessità di chiarire il riferimento all'articolo 11-ter della legge n. 468, se esso cioè deve essere operato al comma 2, anziché al comma 1, come sembra erroneamente contenuto nel testo.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: SCOGNAMIGLIO PASINI)

21 ottobre 1992

Esaminato il disegno di legge la Giunta esprime - per quanto di competenza - parere favorevole con le seguenti osservazioni:

relativamente all'articolo 5, si ricorda che l'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), si riferisce ad una pluralità di regolamenti di cui solo una parte riguarda l'attuazione del Mercato interno: al fine di una corretta realizzazione degli effetti procedurali proposti dall'articolo in esame, occorrerebbe specificare quali fra questi regolamenti afferiscano alla realizzazione del Mercato interno;

per quanto attiene all'articolo 7, va tenuto presente che la disciplina delle misure di tutela dei programmi per elaboratore prevista dall'articolo 7 della direttiva 91/250/CEE, sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratori, è più restrittiva di quanto disposto dalla lettera *d*) dell'articolo 7 del disegno di legge. La lettera *a*) del paragrafo 1 dell'articolo 7 della direttiva prevede, infatti, l'adozione di misure contro la messa in circolazione di copie illecite di programmi, laddove, invece, la lettera *d*) dell'articolo dispone il divieto della sola messa in circolazione per fini di lucro. Analogamente, ai sensi della medesima lettera *d*), si intende vietare la rimozione o l'elusione arbitraria dei dispositivi di protezione mentre l'articolo 7, paragrafo 1, lettera *c*), della direttiva aggiunge a tale divieto anche quello di mettere in circolazione o di detenere a scopo commerciale i mezzi necessari per la rimozione o l'elusione dei dispositivi di protezione dei programmi;

relativamente all'articolo 9, con riferimento al comma 2, si sottolinea l'importanza di garantire reciproca fiducia fra gli Stati membri, attraverso il previsto sistema di scambio di informazioni fra le autorità preposte al controllo sulle armi autorizzate. Nel corso dell'esame, la Giunta ha convenuto all'unanimità sull'opportunità di richiamare l'attenzione del Governo sugli eventuali svantaggi in termini di competitività che incombono al nostro Paese in relazione all'armonizzazione delle regolamentazioni tecniche approvate in sede comunitaria: ciò richiederebbe un'attenta ricognizione ed un'azione volta ad eliminare detti svantaggi;

all'articolo 11, occorrerebbe modificare la rubrica nel senso di farvi espressa menzione della direttiva 92/13/CEE - che l'articolo stesso recepisce in gran parte - secondo quanto richiesto dalla Comunità stessa ai fini di una maggiore precisione e chiarezza. Si rileva, inoltre, che il comma 5 dell'articolo contiene in effetti un ampliamento dell'oggetto della delega già conferita al Governo mediante l'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nella misura in cui esso si propone

di completare l'attuazione della direttiva 92/13/CEE attraverso il decreto legislativo da emanare, ai sensi dell'articolo 14 della citata legge n. 142 del 1992, entro il febbraio 1993. Si ricorda al riguardo, che i termini per la completa attuazione della stessa direttiva di cui sopra scadono invece al 31 dicembre 1992;

all'articolo 12, si propone l'inserimento dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi: «d) gli strumenti di peso o metrici soddisfino i requisiti essenziali definiti nell'Allegato I della predetta direttiva; e) la conformità degli strumenti a tali requisiti essenziali venga attestata secondo le procedure disciplinate dall'articolo 8 della direttiva; f) il marchio di conformità CE, di cui all'Allegato IV della direttiva, sia apposto in modo ben visibile sugli strumenti di cui è stata constatata la conformità»;

all'articolo 13, lettera c), si propone di completarne il principio e criterio direttivo, con gli altri desumibili dall'articolo 4 della direttiva 92/25/CEE sulla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano, il quale indica un termine stringente (90 giorni) per la durata del procedimento di esame della domanda di autorizzazione ed esige, altresì, precise garanzie procedurali (sospensione dei termini in presenza di richiesta di chiarimenti, motivazione della decisione, indicazione dei mezzi di ricorso);

all'articolo 15, lettera a), occorrerebbe chiarire quali siano «gli stampati» cui si fa riferimento. Circa la lettera c), la direttiva 92/27/CEE, all'articolo 14, impone che «a decorrere dal 1° gennaio 1994» gli Stati membri rifiutino le domande di autorizzazione all'immissione sul mercato o di rinnovo di un'autorizzazione esistente nei casi in cui l'etichettatura e il foglietto illustrativo non siano conformi alle sue prescrizioni: questo aspetto deve essere ricompreso fra i principi e criteri direttivi di cui alla lettera in questione la quale va, pertanto, in tal senso modificata;

per quanto attiene all'articolo 16, si segnalano in prosieguo gli aspetti non esplicitamente regolati dai principi e criteri direttivi ivi contenuti e che, invece, essendo desumibili dalla direttiva 92/28/CEE, andrebbero chiaramente inseriti con un intervento modificativo dell'articolo stesso: a) natura della documentazione pubblicitaria sul medicinale da fornire (articolo 6 della direttiva); b) controllo sul suo grado di aggiornamento (articolo 7 della direttiva); c) controllo sulla fedele riproduzione e sulla indicazione delle riviste mediche e delle opere scientifiche citate (articolo 7 della direttiva); d) disciplina della consegna a titolo eccezionale di campioni gratuiti di medicinali alle sole persone autorizzate a prescriverli (articolo 11 della direttiva); e) questioni del controllo della pubblicità e, in particolare, divieto di pubblicità ingannevole (articolo 12 della direttiva);

infine, circa l'articolo 19, non risultano fra i principi e criteri direttivi quelli desumibili dall'articolo 2 della direttiva 91/174/CEE la quale prevede l'obbligo di assicurare che la commercializzazione degli animali di razza - nonchè di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi - in ogni caso non venga vietata, limitata od ostacolata per motivi di carattere zootecnico o genealogico. Inoltre, sempre con riferimento al medesimo articolo 2 della direttiva citata, non viene previsto un principio e criterio più generale volto a prevedere che tutti i principi e criteri direttivi specifici siano stabiliti in modo non discriminatorio. Si propone una riformulazione in tal senso dell'articolo.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie relative al Mercato interno)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunità europee comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti sono comunque emanati.

Art. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)

1. In aggiunta agli specifici criteri e principi direttivi contenuti nelle direttive da attuare ed a quelli indicati in altre disposizioni della presente legge, i decreti

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie relative al Mercato interno).

Identico.

Art. 2.

(Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) nelle materie di competenza delle regioni a statuto speciale e ordinario e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse;

d) saranno previste, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, salve le norme penali vigenti, norme contenenti le sanzioni penali e amministrative per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200 milioni e dell'arresto fino a tre anni, da comminare in via alternativa o congiunta, e della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma fino a lire 200 milioni; le sanzioni penali saranno previste solo nei casi in cui le infrazioni alle norme di attuazione delle direttive ledano interessi generali dell'ordinamento interno, individuati in base ai criteri ispiratori degli articoli 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689; la pena dell'ammenda sarà comminata per le infrazioni formali; la pena dell'arresto e dell'ammenda per le infrazioni che espongono a pericolo grave o a danno l'interesse protetto;

e) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni intervenute entro il termine della delega.

Art. 3.

*(Attuazione di direttive comunitarie
in via regolamentare)*

1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge.

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure indicate dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, omissis il parere del Consiglio di Stato.

3. Con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione della direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, sono abrogate:

a) con decorrenza dal 31 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 673, relative agli articoli 2 e 3 della direttiva 73/361/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1973, modificata dalla direttiva 76/434/CEE della Commissione, del 13 aprile 1976;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

*(Attuazione di direttive comunitarie
in via regolamentare)*

1. *Identico.*

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure indicate dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. **Il parere del Consiglio di Stato è emesso entro 20 giorni dall'invio dello schema del regolamento.**

3. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

b) con decorrenza dal 31 dicembre 1995, le seguenti disposizioni emanate in attuazione di direttive comunitarie:

1) decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 593, relativo alle strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantiere;

2) decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 594, relativo alle strutture di protezione in caso di caduta oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantiere;

3) decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 304, relativo ai carrelli semoventi per movimentazione.

Art. 4.

(Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa)

1. Le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato *D* della presente legge.

2. I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre 1992 e comunicati immediatamente in copia integrale al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.

Art. 5.

(Accelerazione di procedure)

1. Nell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni». **Decorso il 30 novembre 1992, i regolamenti di cui all'articolo 3 della predetta legge, necessari per l'attuazione del Mercato interno, sono emanati anche in mancanza del parere del Consiglio di Stato.**

Art. 6.

(Apparecchiature terminali di telecomunicazioni)

1. La direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, che abroga, con effetto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa)

Identico.

Art. 5.

(Accelerazione di procedure)

1. Nell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti giorni».

Art. 6.

(Apparecchiature terminali di telecomunicazioni)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

dal 6 novembre 1992, la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, recepita nell'ordinamento ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è attuata con regolamento emanato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Per il caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 1 possono essere stabilite nel regolamento stesso, oltre a sanzioni amministrative nell'ambito dei criteri fissati dall'articolo 2 della presente legge, misure cautelari e di confisca nelle ipotesi previste dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 91/263/CEE.

Art. 7.

(Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) potrà essere prevista la nullità di contratti conclusi in violazione di disposizioni attuative della predetta direttiva;

b) alla Società italiana degli autori ed editori sarà affidata la tenuta, anche mediante mezzi informatici, di un registro pubblico relativo ai programmi per elaboratore;

c) saranno previste la facoltatività ed onerosità del deposito dei programmi per elaboratore;

d) sarà previsto che la duplicazione anche parziale a fini di lucro di programmi per elaboratore, nonché l'importazione, la commercializzazione anche mediante locazione e la detenzione per la commercializzazione dei programmi abusivamente duplicati costituiscano delitto punibile anche con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire dieci

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Tutela giuridica dei programmi per elaboratori: criteri di delega)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

milioni; le stesse pene saranno previste per la rimozione o elusione arbitraria dei dispositivi di protezione di un programma per elaboratore.

Art. 8.

(Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) la vigilanza su base consolidata degli enti, società ed imprese di cui all'articolo 1 della predetta direttiva sarà disciplinata in conformità con la normativa comunitaria, anche ai fini dell'esercizio dell'attività ispettiva e della produzione di normative di settore;

b) le sanzioni, anche penali, previste dalla legislazione vigente in materia di vigilanza su base consolidata saranno estese, salvo aggravanti, alle violazioni delle disposizioni da emanarsi in attuazione della predetta direttiva;

c) potrà essere definita, per disciplinare la vigilanza su base consolidata ed anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 4, della predetta direttiva, la nozione di «gruppo creditizio»;

d) saranno individuate le autorità competenti a coordinare con le omologhe autorità di altri Stati membri o Paesi terzi le attività di vigilanza su enti, società, imprese e gruppi di cui alle lettere a), b), e c), i quali operino in più Stati membri od in Paesi terzi;

e) sarà previsto che il recepimento o l'armonizzazione di norme tecniche nella materia di cui alla direttiva predetta abbiano luogo mediante provvedimenti adottati, nell'esercizio dei poteri rispettivamente loro attribuiti dalla legge, dal Ministero del tesoro o dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio o dalla Banca d'Italia.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi: criteri di delega)

Identico.

(Segue: Testo del Governo)

2. Ai fini dell'esercizio della delega, restano ferme le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, per quanto compatibili con la direttiva 92/30/CEE; a tali disposizioni saranno apportati eventuali aggiustamenti volti ad evitare duplicazioni nei controlli.

Art. 9.

*(Acquisizione e detenzione di armi:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituire la «carta europea d'arma da fuoco», quale documento personale in cui sono indicati i dati identificativi delle armi comuni da sparo, comprese quelle da caccia e quelle per uso sportivo, nonché gli estremi delle prescritte autorizzazioni, nulla osta o licenze, di cui il titolare sia in possesso in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari in vigore;

b) prevedere che il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, licenze in materia di armi a favore di cittadini comunitari avvenga alle condizioni previste per i cittadini italiani, ed a quelle di cui ai criteri indicati dalle lettere c) e d);

c) subordinare l'autorizzazione per l'acquisto di armi comuni da sparo a favore di cittadini comunitari anche al preventivo accordo dello Stato di residenza;

d) prevedere che il rilascio delle licenze per il trasferimento e per il transito nello Stato, nonché di quelle per il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi comuni da sparo, avvenga con l'osservanza anche delle modalità previste dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva, con esclusione della possibilità di concedere le autorizzazioni di cui al

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 9.

*(Acquisizione e detenzione di armi:
criteri di delega)*

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

paragrafo 3 dello stesso articolo e al paragrafo 1 dell'articolo 12 della direttiva medesima;

e) stabilire che il trasferimento o il *transito temporaneo nel territorio nazionale* e il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunità europee di armi da caccia o sportive per l'esercizio della caccia o per la partecipazione a competizioni sportive, possano essere consentiti anche senza preventiva autorizzazione nei casi e alle condizioni previsti dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo, a tal fine, l'adeguamento delle disposizioni adottate a norma degli articoli 15 e 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

f) prevedere che, salve le norme penali vigenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e nelle relative disposizioni di attuazione sia punita con la reclusione di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.

2. Le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, comprese quelle relative alle modalità di rilascio, aggiornamento e tenuta della carta europea d'arma da fuoco, e quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni di attuazione o regolamentari vigenti, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. Le disposizioni di esecuzione relative allo scambio di informazioni fra le competenti autorità degli Stati membri delle Comunità europee e gli organi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono aggiunte, in fine, le parole: «e di sei per le armi di uso sportivo».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 10.

(*Società: criteri di delega*)

1. L'attuazione della direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) elevare gli importi previsti nell'articolo 2435-*bis*, lettere a) e b), del codice civile entro i limiti di cui all'articolo 11 della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, come modificato dall'articolo 1 della direttiva 90/604/CEE;

b) disporre che le società le quali si avvalgano dell'esenzione dall'obbligo sancito nell'articolo 2427, primo comma, numero 2), del codice civile, prevista dall'articolo 2435-*bis* del codice civile, devono iscrivere l'ammortamento e le svalutazioni, con segno negativo, nelle voci B I e B II dello stato patrimoniale;

c) consentire alle società indicate nell'articolo 2435-*bis* del codice civile di redigere la nota integrativa in forma abbreviata nei limiti degli esoneri previsti dall'articolo 44 della direttiva 78/660/CEE, come sostituito dall'articolo 5 della direttiva 90/604/CEE;

d) prevedere che le società indicate nell'articolo 2435-*bis* del codice civile forniscano nella nota integrativa le notizie richieste dall'articolo 2428, secondo comma, numeri 3) e 4), dello stesso codice qualora si eserciti l'opzione prevista dall'articolo 46 della direttiva 78/660/CEE, come modificato dall'articolo 6 della direttiva 90/604/CEE;

e) prevedere l'inserimento nella nota integrativa delle informazioni previste dall'articolo 2427, primo comma, numero 6), del codice civile in forma globale per tutte le voci interessate;

f) consentire a tutte le società di pubblicare il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato, oltre che in lire, anche in ECU.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(*Società: criteri di delega*)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 11.

(*Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE*)

1. Gli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano dal 1993 anche alle procedure di appalto degli enti di cui alla direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990.

2. **Nelle procedure di cui al comma 1, è risarcibile il danno per costi di preparazione di una offerta e di partecipazione ad una gara cagionato da violazione di norme comunitarie in materia di appalti o di disposizioni statali o regionali che ad esse hanno dato attuazione; l'impresa richiedente il risarcimento ha l'onere di provare soltanto l'ammontare dei costi, i fatti dai quali risulta la violazione delle predette norme o disposizioni e che, in assenza della violazione, avrebbe concretamente potuto ottenere l'aggiudicazione.**

3. La lettera c) dell'articolo 2, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, non si applica.

4. L'attestazione di cui al capitolo 2 della direttiva 92/13/CEE è rilasciata, fino alla scadenza del quadriennio previsto dall'articolo 12, paragrafo 1, della medesima direttiva, da una commissione composta da persone che fanno o hanno fatto parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La commissione è formata da un componente legale, che la presiede, un componente tecnico e un componente amministrativo nominati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, senza oneri per il bilancio dello Stato, ed è indipendente da qualsiasi autorità statale, regionale o locale.

5. Il decreto legislativo di cui all'articolo 14 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, può recare anche ulteriori disposizioni per l'attuazione della predetta direttiva 92/13/CEE.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(*Appalti di cui alla direttiva 90/531/CEE*)

1. Gli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, si applicano dal 1993 anche alle procedure di appalto degli enti **costituiti in forma di società per azioni** di cui alla direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990.

Soppresso

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

Art. 12.

*(Strumenti per pesare non automatici:
criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) le disposizioni vigenti relative a strumenti metrici anche non considerati dalla predetta direttiva saranno, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rese omogenee a quelle da adottarsi per l'attuazione della direttiva medesima;

b) le disposizioni che occorrono per eliminare gli ostacoli alla libera circolazione intracomunitaria degli strumenti metrici, eccettuate quelle aventi natura e rilevanza tributaria, potranno essere emanate mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

c) le equipollenze ai bolli metrici nazionali di marchi, bolli o contrassegni applicati in altri Stati membri delle Comunità europee saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 13.

*(Distribuzione all'ingrosso dei medicinali
per uso umano: criteri di delega)*

1. L'attuazione della direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) saranno indicate le quantità minime dei farmaci che i grossisti devono tenere e saranno previste misure dirette ad assicurare la tempestività delle consegne;

b) sarà adottata una specifica disciplina per il corretto trasporto dei medicinali, con possibilità di rinvio, per le norme tecniche

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 12.

*(Strumenti per pesare non automatici:
criteri di delega)*

Identico.

Art. 13.

*(Distribuzione all'ingrosso dei medicinali
per uso umano: criteri di delega)*

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

e di dettaglio, a decreti del Ministro della sanità;

c) saranno previste specifiche disposizioni per l'attività dei depositari di medicinali, da sottoporre ad autorizzazione ministeriale;

d) sarà disciplinata la distribuzione dei gas medicinali, in correlazione con nuove disposizioni sulle attività di produzione degli stessi gas, che tengano conto della peculiarità di tali prodotti;

e) le linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di cui all'articolo 10 della predetta direttiva saranno recepite con decreto del Ministro della sanità.

Art. 14.

(Classificazione dei medicinali per uso umano: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la classificazione in materia di fornitura di medicinali per uso umano dovrà prevedere tutte le categorie enunciate dall'articolo 2 della direttiva, con possibilità di ulteriori distinzioni, compatibili con la disciplina comunitaria;

b) con riferimento a taluni tipi di medicinali vendibili dietro presentazione di ricetta medica, in relazione alla particolare pericolosità degli stessi, potranno essere stabilite specifiche modalità, sia di compilazione della ricetta, sia di fornitura dei prodotti, per una maggiore tutela della salute pubblica;

c) in relazione alla nuova disciplina, saranno modificate le disposizioni sulla classificazione contenute nell'articolo 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 14.

(Classificazione dei medicinali per uso umano: criteri di delega)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 15.

(Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sarà esclusa la possibilità di riportare sugli stampati diciture diverse da quelle specificate dallo stesso decreto legislativo;

b) sarà previsto che le confezioni contenenti etichetta e fogli illustrativi conformi alla previgente disciplina possano essere mantenute in commercio, ove non ostino specifici motivi di carattere sanitario, fino alla scadenza dei prodotti;

c) sarà confermata la possibilità di apportare modifiche alla disciplina sull'etichettatura e sul foglio illustrativo con le modalità previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

Art. 16.

(Pubblicità dei medicinali per uso umano: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla pubblicità dei medicinali per uso umano sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la pubblicità presso il pubblico, salvo eccezioni tassativamente indicate, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministero della sanità, con procedure e modalità che potranno essere differenziate secondo il tipo di messaggio e il mezzo e che terranno conto dell'eventuale ricorso a forme di autodisciplina;

b) saranno stabiliti i casi in cui il messaggio dovrà essere sottoposto, prima dell'autorizzazione, al parere della commissione di esperti prevista dall'articolo 201

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(Etichettatura dei medicinali per uso umano: criteri di delega)

1. *Identico:*

a) sarà esclusa la possibilità di riportare **sulle etichette e sui fogli illustrativi** diciture diverse da quelle specificate dallo stesso decreto legislativo;

b) *identica;*

c) *identica.*

Art. 16.

(Pubblicità dei medicinali per uso umano: criteri di delega)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, della quale dovrà essere disciplinata la composizione, con la previsione di un numero di membri non superiore a quindici;

c) sarà confermato il divieto di pubblicità presso il pubblico di medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fatte salve eventuali campagne di vaccinazioni approvate dal Ministero della sanità;

d) la disciplina della pubblicità presso gli operatori sanitari dovrà contenere norme specifiche sui farmaci vendibili senza presentazione di ricetta medica;

e) dovranno essere stabilite le condizioni per i contributi finanziari delle aziende farmaceutiche a congressi e convegni scientifici attinenti, anche indirettamente, ai medicinali, con previsione di eventuali autorizzazioni e di relative tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

f) saranno indicati i requisiti minimi del servizio scientifico da istituire presso ogni azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva;

g) per i casi di infrazione alla disciplina della pubblicità presso il pubblico e presso operatori commerciali saranno previste, oltre a sanzioni di carattere penale, conseguenze amministrative comprendenti, per i medicinali inclusi nel prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, la sospensione dal prontuario medesimo per un periodo di tempo da dieci giorni a due anni.

Art. 17.

(*Controlli veterinari: criteri di delega*)

1. L'attuazione delle direttive 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(*Controlli veterinari: criteri di delega*)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

1991, 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, e 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire modalità idonee a garantire la salute umana, la sanità e il benessere animale, la salubrità della produzione di origine animale, l'igiene delle strutture zootecniche e dell'ambiente;

b) prevedere, attraverso la loro semplificazione, procedure di vigilanza e sistemi di controllo razionali, efficaci e tempestivi;

c) individuare sistemi di controllo più efficaci per il benessere e la protezione degli animali, misure anche più vigorose e sanzioni amministrative e penali in armonia con le disposizioni vigenti in materia nell'ordinamento interno;

d) individuare, tenuto conto delle funzioni attribuite, criteri e modalità di amministrazione del personale e di riorganizzazione dei servizi pubblici veterinari, sulla base di criteri di perequazione, razionalità ed economicità disponendo ove necessario atti di indirizzo e coordinamento delle regioni.

Art. 18.

(Produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere idonee garanzie a tutela della salute;

b) prevedere l'idoneità tecnica delle strutture di produzione;

c) stabilire le modalità di collaborazione dei servizi sanitari e veterinari competenti in base alle leggi regionali ai fini degli accertamenti dell'idoneità degli stabilimenti;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 18.

(Produzione e commercializzazione di prodotti a base di carne: criteri di delega)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo del Governo*)

d) prevedere che eventuali norme integrative e di esecuzione siano emanate mediante regolamento o atto amministrativo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica*;

e) prevedere le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del testo della direttiva 77/99/CEE allegato alla predetta direttiva 92/5/CEE, per gli stabilimenti che fabbricano prodotti a base di carne non aventi struttura e capacità di produzione industriale, secondo i seguenti criteri:

1) per l'individuazione degli opifici oggetto di deroga dovrà farsi riferimento alla quantità di materia prima carnea lavorata in un anno, da individuarsi nel limite massimo di cinquecento tonnellate; tale limite è ridotto del 50 per cento per gli stabilimenti destinati alla lavorazione di paste farcite con carne, piatti cucinati, preparazioni gastronomiche e simili in cui la materia prima carnea costituisca semplicemente un ingrediente e non la componente essenziale del prodotto;

2) gli opifici di cui al numero 1) dovranno comunque essere in possesso dei requisiti strutturali di cui agli allegati A e B della citata direttiva 77/99/CEE, ad esclusione dei seguenti:

2.1) requisiti indicati dall'allegato B, capitolo I;

2.2) requisiti indicati dall'allegato A, capitolo I, punto 2, lettera g), per quanto riguarda i rubinetti, e punto 11, per sostituirvi gli armadi agli spogliatoi;

2.3) requisiti indicati dall'allegato A, capitolo I, punto 3, relativamente ai locali di magazzinaggio delle materie prime e dei prodotti finiti; in tal caso, tuttavia, lo stabilimento, qualora vi vengano effettuati magazzinaggi, dovrà disporre di locali o dispositivi per il magazzinaggio, se del caso refrigerati, di cui almeno uno per le materie prime e uno per i prodotti finiti;

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

f) prevedere l'esclusione dall'applicazione della citata direttiva 77/99/CEE, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della medesima, per la preparazione o il magazzinaggio di prodotti a base di carne o di altri prodotti di origine animale destinati al consumo umano nei negozi per la vendita al minuto o nei laboratori artigiani che effettuino la vendita in locali contigui a quelli di produzione.

Art. 19.

(Scambi intracomunitari di carni fresche: criteri di delega)

1. L'attuazione delle direttive 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, e 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) per l'individuazione degli stabilimenti di macellazione e dei laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa oggetto della deroga di cui agli articoli 4 e 13 del testo della direttiva 64/433/CEE, allegato alla predetta direttiva 91/497/CEE, dovrà farsi riferimento, per gli stabilimenti di macellazione ad una quantità di capi suini abbattuti non inferiore a sessanta unità alla settimana e per i laboratori di sezionamento ad una quantità di materia prima carnea non inferiore alle sei tonnellate alla settimana, semprechè siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 13, secondo capoverso, della citata direttiva 64/433/CEE;

b) per l'individuazione dell'ambito locale di commercializzazione relativo agli stabilimenti di macellazione e ai laboratori di sezionamento a ridotta capacità operativa, dovrà farsi riferimento al mercato nazionale, purchè il trasporto venga effettuato con mezzi adeguati a garantire il perfetto stato di conservazione delle carni.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

Art. 19.

(Animali di razza: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) migliorare le condizioni di allevamento e di produzione degli animali di razza, attraverso la istituzione di libri genealogici o registri anagrafici;

b) istituire nuovi libri genealogici o nuovi registri anagrafici per specie che si riveleranno di interesse zootecnico;

c) prevedere il riconoscimento delle associazioni di allevatori od enti che tengano i libri genealogici o registri anagrafici;

d) prevedere i criteri di iscrizione o di registrazione degli animali da compagnia nei relativi libri genealogici o registri anagrafici;

e) prevedere i criteri di ammissione alla riproduzione di animali di razza ed all'impiego di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi;

f) prevedere il certificato per la commercializzazione di animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi.

Art. 20.

(Piante ornamentali: criteri di delega)

1. L'attuazione della direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorità

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 20.

(Animali di razza: criteri di delega)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) rispettare la libertà di commercializzazione all'interno dei paesi comunitari degli animali di razza, nonché di sperma, ovuli ed embrioni dei medesimi, evitando qualsiasi discriminazione in relazione alla provenienza degli stessi, fatti salvi i motivi di ordine sanitario.

Art. 21.

(Piante ornamentali: criteri di delega)

Identico.

(Segue: *Testo del Governo*)

unica e centrale responsabile per le prestazioni concernenti la qualità;

b) individuare organismi abilitati responsabili della conservazione del germoplasma con previsione di eventuali tariffe;

c) prevedere un controllo ufficiale, effettuato almeno per sondaggio, destinato ad accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dalla direttiva stessa;

d) prevedere che i fornitori autorizzati di materiali di moltiplicazione o di piante ornamentali vengano abilitati a garantire che i loro prodotti rispondano alle condizioni prescritte.

Art. 21.

(*Organismi nocivi ai vegetali:
criteri di delega*)

1. L'attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste una autorità fitosanitaria unica e centrale per la protezione dei vegetali al fine del coordinamento e dei contatti relativi alle questioni fitosanitarie;

b) articolare e razionalizzare in ogni regione organicamente i servizi fitosanitari regionali ai fini dell'applicazione delle nuove procedure fitosanitarie nell'ambito del Mercato interno;

c) regolamentare le attività da espletare da parte degli uffici competenti dell'autorità centrale e dei servizi fitosanitari regionali ai fini: del rilascio del «passaporto delle piante»; della libera circolazione dei vegetali; della costituzione delle zone protette; della registrazione dei produttori; dei controlli nei luoghi di produzione e nelle fasi di commercializzazione; della definizione del sistema sanzionatorio per gli inadempimenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 22.

(*Organismi nocivi ai vegetali:
criteri di delega*)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Art. 22.

(Zucchero)

1. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel comma 1, le parole: «in quantità superiore a chilogrammi 10» sono sostituite dalle seguenti: «in quantità superiore a chilogrammi 50»; le parole: «dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine» sono sostituite dalle seguenti: «del saccarosio, escluso lo zucchero a velo, del glucosio e isoglucosio»; le parole: «a madre e tre figlie» sono sostituite dalle seguenti: «a madre e due figlie»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Delle due figlie, la prima deve essere inviata, a cura del venditore o dello spedizioniere, all'Ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio. L'invio può avvenire a mezzo di raccomandata o recapito manuale, e deve avvenire non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio. La seconda figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o spedizioniere.»;

c) nei commi 3 e 4, la parola: «speditore» è sostituita dalla seguente: «spedizioniere»;

d) nel comma 7, le parole: «di sostanze zuccherine» sono sostituite dalle seguenti: «dei prodotti sopramenzionati».

Art. 23.

(Birra)

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituita dalla seguente:

«c) aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanità

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

(Zucchero)

Identico.

Art. 24.

(Birra)

Identico.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera g), e dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;».

2. Il primo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, è sostituito dal seguente:

«La birra importata dai paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge».

Art. 24.

*(Soppressione dei controlli
alle frontiere intracomunitarie)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, fatte salve le disposizioni emanate in attuazione di norme comunitarie, è abrogata ogni altra disposizione normativa che preveda controlli di merci a causa del loro attraversamento di frontiera intracomunitaria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

*(Soppressione dei controlli
alle frontiere intracomunitarie)*

Identico.

Art. 26.

(Entrata in vigore della legge)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo del Governo*)

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE
OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA

Direttiva 90/384/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE.

Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

Direttiva 91/412/CEE della Commissione, del 23 luglio 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali veterinari.

Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE.

Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE
OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, onde estenderla alla produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.

Identica.

Identica.

Identica.

(Segue: *Testo del Governo*)

Direttiva 91/682/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e delle piante ornamentali.

Direttiva 91/683/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, che modifica la direttiva 77/93/CEE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali.

Direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE.

Direttiva 92/25/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante la distribuzione all'ingrosso dei medicinali per uso umano.

Direttiva 92/26/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la classificazione in materia di fornitura dei medicinali per uso umano.

Direttiva 92/27/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente l'etichettatura ed il foglietto illustrativo dei medicinali per uso umano.

Direttiva 92/28/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

Direttiva 92/30/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1992, relativa alla vigilanza su base consolidata degli enti creditizi.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

(Segue: *Testo del Governo*)

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI

Direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)

ELENCO DELLE DIRETTIVE OGGETTO DELLA DELEGA LEGISLATIVA PER LE QUALI SI RICHIEDE IL PARERE DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI PERMANENTI COMPETENTI PER MATERIA SUGLI SCHEMI DEI RELATIVI DECRETI LEGISLATIVI

Direttiva 90/604/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che modifica la direttiva 78/660/CEE sui conti annuali e la direttiva 83/349/CEE sui conti consolidati per quanto riguarda le deroghe a favore delle piccole e medie società, nonché la pubblicazione dei conti in ECU.

Identica.

(Segue: Testo del Governo)

ALLEGATO C

(Articolo 3, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE

- Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura.
- Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.
- Direttiva 91/69/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che modifica la direttiva 72/462/CEE relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi, integrandovi gli animali delle specie ovina e caprina.
- Direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature per terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento delle loro conformità.
- Direttiva 91/368/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che modifica la direttiva 89/392/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
- Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.
- Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile.
- Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento.
- Direttiva 91/497/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche onde estenderla alla produzione ed immissione sul mercato di carni fresche.**
- Direttiva 91/498/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunità in materia di produzione e immissione sul mercato di carni fresche.**

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO C
(Articolo 3, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Identica.

Soppressa

Soppressa

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Direttiva 92/11/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1992, che modifica la direttiva 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.

Identica.

(Segue: Testo del Governo)

ALLEGATO D
(Articolo 4, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA

Direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

Direttiva 91/670/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.

Direttiva 92/7/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.

Quattordicesima Direttiva 92/8/CEE della Commissione, del 18 febbraio 1992, che adegua al processo tecnico gli allegati III, IV, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO D
(Articolo 4, comma 1)

ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE IN VIA AMMINISTRATIVA

Identica.

Soppressa

Identica.

Identica.